

**IL CONGRESSO  
DEI POTERI LOCALI E REGIONALI**

Consiglio d'Europa  
F – 67075 Strasbourg Cedex  
Tel : +33 (0)3 88 41 20 00  
Fax : +33 (0)3 88 41 27 51 / 37  
<http://www.coe.int/cplre>

**COMMISSIONE PERMANENTE  
della Camera delle regioni**

Strasburgo, 12 ottobre 2004

Per dibattito in seno alla Commissione permanente  
(Vedi Articolo 15 del Regolamento interno).  
Termine ultimo per la presentazione degli emenda-  
menti: non oltre le ore 16 del giorno che precede  
quello in cui è aperto il dibattito sui testi cui si rife-  
riscono (Articolo 27 del Regolamento interno)

CPR (11) 7  
Risoluzione

---

**PROGETTO DI RISOLUZIONE <sup>1</sup>  
RIGUARDANTE  
I MEDIATORI REGIONALI: UN'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DEI DIRITTI  
DEI CITTADINI**

**Relatori: Doris ANSARI, Regno Unito,  
Camera delle regioni  
Gruppo politico: GILD**

**Hans Martin TSCHUDI, Svizzera  
Camera delle regioni  
Gruppo politico: GILD**

---

(1) Approvato all'unanimità dalla Commissione della coesione sociale della Camera delle regioni il 30 settembre 2004

**Membri della Commissione:**

*D. Ansari (Presidente), O. Batalin (Vice Presidente), M. Aliev (sostituta: V. Demina), A. Bochenski, M. Bueno Berrio-Salegortua, M. Calderoli, G. Chiaravalloti, G. Comic, F. Di Stefano, B. Deych, V. Dos Santos Loureiro, A. Elksnitis (sostituta: L. Gintere), N. Evdokimova, A. Gulerman, M. Habermann, E. Haider, M. Nazir, I. Novak, I. Sanchez Amor, C. Sarbulescu, J. Stadelmann, B. Suaud, G. Tabunscic (sostituto: M. Rusu), P. Wies\*.*

NB. I nomi dei membri che hanno partecipato al voto sono indicati in corsivo.

I nomi dei membri senza diritto di voto presso la Camera delle regioni sono seguiti dal simbolo «\*»

Segretario della Commissione : Christo GUIDIKOV

***Per dibattito alla Commissione permanente - vedi Articolo 15 del Regolamento interno del Congresso -  
Le eventuali obiezioni all'esame in Commissione permanente devono pervenire al Direttore esecutivo del Congresso  
una settimana prima della riunione della Commissione permanente; in caso di obiezioni da parte di 5 membri del  
Congresso, il rapporto verrà presentato alla sessione plenaria***



## CONGRESSO DEI POTERI LOCALI REGIONALI

Il Congresso, vista la proposta della Camera delle regioni,

1. Ricordando i testi adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in materia di mediazione, e le Conclusioni delle Tavole rotonde dei mediatori europei, organizzate dal Consiglio d'Europa;
2. Ricordando la propria Raccomandazione 61 (1999) sul ruolo dei mediatori/ombudsman locali e regionali nella difesa dei diritti dei cittadini;
3. Facendo proprie le conclusioni della «Tavola rotonda degli ombudsman regionali europei», organizzata a Barcellona il 2 e 3 luglio 2004 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e dal Congresso, in cooperazione con il mediatore della Catalogna;
4. Considerando che le amministrazioni territoriali moderne, cui spettano responsabilità sempre più importanti in materia di protezione sociale e di gestione dei servizi pubblici, non sono sempre in grado di essere all'ascolto e di recepire le richieste degli individui e sono talvolta inadeguate per soddisfare i bisogni di categorie di cittadini svantaggiati, quali le minoranze, gli immigrati, i disabili;
5. Esprimendo preoccupazione per il fatto che le disfunzioni dell'amministrazione provocano, in certi casi, delle violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti sociali;
6. Constatando che l'istituzione di uffici dei mediatori, come lo dimostra l'esperienza di numerosi stati europei, costituisce un mezzo efficace e relativamente poco oneroso di difesa di tali diritti, poiché riduce il ricorso ai procedimenti giudiziari, che incidono pesantemente sui bilanci delle famiglie e delle collettività;
7. Sottolineando che gli effetti positivi delle azioni dei mediatori sulle relazioni tra amministrazioni e amministrati sono tanto più percepibili in quanto i mediatori agiscono a un livello vicino a quello dei cittadini;
8. Considerando che l'accesso ai mediatori regionali [e locali], nonché ai mezzi di ricorso amministrativi o giuridici a disposizione dei cittadini deve risultare facile, perché possano diventare i consiglieri privilegiati dei cittadini e garantire l'esercizio effettivo dei loro diritti;
9. Sottolineando che la prossimità dei mediatori regionali [e locali] con le amministrazioni interessate rappresenta spesso la garanzia per una migliore conoscenza del loro funzionamento, e consente loro in tal modo di formulare raccomandazioni generali relative alla struttura, alle procedure e alle azioni dei servizi amministrativi, al fine di porre rimedio ai problemi correnti e prevenirli;
10. Posto che le competenze del mediatore a livello regionale si esercitano in modo analogo a quelle del mediatore nazionale nel quadro delle competenze devolute alle regioni, i principi che disciplinano l'azione del mediatore regionale, le garanzie della sua indipendenza, i suoi poteri e i suoi mezzi d'azione devono essere paragonabili a quelli del mediatore nazionale;
11. Ribadendo la validità dei principi guida che disciplinano l'i-



stituzione del mediatore, enunciati dal Congresso nell'allegato alla sua Risoluzione n° 80 (1999) ;

12. Considerando la pratica seguita in stati quali Germania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Spagna, Federazione di Russia, Regno Unito, Serbia e Montenegro e Svizzera, nei quali i mediatori regionali non hanno una relazione gerarchica con i mediatori nazionali, ma dispongono di giurisdizioni e di competenze ben delimitate;
13. Convinto che l'istituzione di organi di mediazione a livello regionale [e/o locale] nei paesi che non ne dispongono rafforzerebbe il rispetto dello stato di diritto, della democrazia e della buona amministrazione;
14. Persuaso che i mediatori regionali [e locali] dotati di ampie competenze e di mezzi di indagine e di azione sufficienti contribuirebbero a:
  - a. ridurre non solo i casi di violazione della legge, ma anche altre disfunzioni delle amministrazioni, quali la disuguaglianza di trattamento, i tempi eccessivamente lunghi, l'assenza di trasparenza e di integrità;
  - b. rendere le amministrazioni maggiormente aperte e sensibili alle esigenze dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi sociali e pubblici;
  - c. ripristinare la fiducia dei cittadini nei poteri pubblici, riducendo la distanza che li separa;
15. Dichiarata che l'istituzione del mediatore regionale [e locale] facilita l'applicazione dei principi enunciati nella Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea riveduta e nella Carta europea dell'autonomia locale;

16. Incoraggia le regioni europee:
  - a. laddove tale istituzione non esiste, a prevedere l'istituzione di un mediatore regionale, in base ai Principi guida adottati dal Congresso nel 1999, che contribuisca a rafforzare tanto il controllo dei cittadini sui pubblici poteri, quanto il sistema di tutela dei diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti delle minoranze e i diritti sociali;
  - b. a sviluppare e, se del caso, a potenziare le competenze e i mezzi d'azione del mediatore regionale, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e la democrazia;
  - c. a promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi tra regioni europee;
  - d. a prevedere il possibile ricorso a un organo di mediazione, al fine di garantire l'accesso ai diritti da parte dei cittadini e di assicurare la buona amministrazione di nuove entità amministrative e giuridiche, in particolare nel contesto transfrontaliero;
17. Invita le organizzazioni non governative che lavorano per promuovere l'accesso effettivo dei cittadini ai diritti sociali e ai diritti dell'uomo a ricorrere al mediatore regionale per garantire il reale esercizio dei diritti sociali e dei diritti umani dei cittadini.



## CONGRESSO DEI POTERI LOCALI REGIONALI